



COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma

Regolamento per l'istituzione dei centri sociali per anziani.
(Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 18.03.2008)

INDICE GENERALE

- Art. 1 – Scopi e finalità
- Art. 2 – Modalità gestionali
- Art. 3 – Obiettivi ed indirizzi di intervento
- Art. 4 – Destinatari e modalità di ammissione
- Art. 5 – Interventi del Settore Servizi Sociali
- Art. 6 – Finanziamenti per le iniziative
- Art. 7 – Divieti
- Art. 8 – Coordinamento
- Art. 9 – Volontariato
- Art. 10 – Diritti dei soci
- Art. 11 – Doveri dei soci
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 – Attività finanziaria
- Art. 14 – Organi di gestione
- Art. 15 – Assemblea dei soci
- Art. 16 – Compiti dell'assemblea
- Art. 17 – Elezione del comitato di gestione
- Art. 18 – Comitato di gestione
- Art. 19 – Commissione elettorale
- Art. 20 – Riunione del comitato di gestione
- Art. 21 – Compiti del comitato di gestione
- Art. 22 - Il Presidente
- Art. 23 – Collegio dei Probiviri
- Art. 24 – Gruppi di lavoro
- Art. 25 – Gratuità delle cariche
- Art.26 – Obblighi delle Associazioni
- Art. 27 – Entrata in vigore

Art. 1 Scopi e finalità

Il Centro Sociale per Anziani è un luogo di incontro sociale, ricreativo e culturale istituito per combattere l'isolamento e l'emarginazione legati alla terza età.

Esso si pone anche come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse fasce d'età esistenti nel territorio.

Il Centro deve garantire il pluralismo nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 2 Modalità gestionali

Il Comune di Ladispoli, nell'intento di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1, favorisce la costituzione di Centri Sociali per Anziani avvalendosi delle seguenti forme di gestione:

1 - Centri Sociali comunali gestiti direttamente in locali in possesso dell'Amministrazione Comunale; il Comune si riserva di richiedere eventualmente un contributo di iscrizione ai soci del Centro;

2 - Centri Sociali gestiti in regime di convenzione con associazioni in locali in possesso dell'Amministrazione Comunale o in locali di proprietà privata.

Art. 3 Obiettivi e indirizzi d'intervento

Allo scopo di promuovere ed incoraggiare le relazioni interpersonali fra anziani e fra questi e i cittadini delle altre fasce d'età esistenti nel territorio, le attività dei centri sociali anziani si articolano intorno ai seguenti interventi:

1) promuovere e sviluppare attività ricreative e culturali, mediante iniziative varie, visite di luoghi o strutture sia nell'ambito urbano che extraurbano con relativa organizzazione di viaggi e soggiorni, il cui onere può essere finanziato con il contributo parziale o totale degli iscritti;

2) partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici, agli avvenimenti culturali, sportivi, ricreativi;

3) promozione di attività ludico-motorie (organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa presso Centri o palestre di proprietà comunale o di enti vari convenzionati);

4) promozione di attività hobbistica, artigianale, artistica allo scopo di mantenere vivi mestieri tradizionali;

5) promozione di attività informative e di volontariato sociale;

6) stimolo e coinvolgimento degli anziani in attività di volontariato sociale e socialmente utili.

Art. 4 Destinatari e modalità di ammissione

L'iscrizione quale socio del Centro è riservata alle persone, di età superiore ai 55 anni e alle persone con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto i 45 anni di età.

Allo scopo di favorire la massima socializzazione è consentita l'iscrizione al Centro Sociale del coniuge o del convivente ancorchè non abbiano ancora raggiunto il requisito dell'età.

Ciascun Centro stabilisce autonomamente le modalità di organizzazione e di gestione, ispirandosi a criteri partecipativi e democratici. Nel caso che nel territorio comunale funzionino più centri convenzionati, l'iscrizione può essere effettuata ad uno solo di essi, fermo restando la possibilità di frequenza anche di altri Centri.

Art. 5 Interventi del Settore Servizi Sociali

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Ladispoli, in attuazione della programmazione dei servizi dell'area socio-assistenziale:

1 - garantisce il supporto e la consulenza tecnica e scientifica alla programmazione e alla realizzazione delle attività;

2 - organizza occasioni formative per gli utenti impegnati nelle attività e nella gestione dei Centri.

Il Dirigente finanzia le attività dei centri secondo gli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione di ciascun anno e secondo le priorità e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta Comunale.

I Centri sociali anziani possono altresì proporre alla Giunta il finanziamento di progetti e/o iniziative di vario genere.

Art.6 Finanziamenti per le iniziative

Le risorse finanziarie del Centro sono costituite da:

- a) quote associative annuali dei Soci;
- b) contributi volontari dei Soci;
- c) contributi di privati e imprese ed altre associazioni;
- d) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche (Regione, Provincia e Comune);
- e) donazioni e lasciti con le procedure di legge;
- f) corrispettivi di attività istituzionali, di attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- g) corrispettivi di attività commerciali, svolte nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del dettato del D.L. 460/97.

Art. 7 Divieti

All'interno dei Centri Sociali Anziani realizzati in strutture pubbliche non possono mai essere svolte attività partitiche. Non sono consentite attività commerciali di terzi se non in casi limitati e comunque preventivamente autorizzati dal Dirigente dell'Area Socio-Assistenziale.

Art.8 Comitato di Coordinamento

Il coordinamento costituisce il momento di rapporto diretto tra l'Amministrazione comunale ed i Centri. A questo fine è costituito un apposito Comitato. La composizione del Comitato di Coordinamento deve essere la seguente:

- Assessore ai Servizi Sociali del Comune o delegato alla terza età, che lo presiede;
- Un rappresentante per ogni centro o associazione;
- Dirigente dell'Area Socio Assistenziale o operatore sociale dallo stesso delegato.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

1. valuta la programmazione delle attività, garantendone il coordinamento e la pubblicizzazione;
2. formula proposte ed esprime pareri in merito agli interventi del Settore Servizi Sociali indicati nell'art. 6 del presente regolamento;
3. verifica la attuazione delle attività programmate avvalendosi del supporto tecnico della struttura operativa del Settore Servizi Sociali.

Art. 9 Volontariato

L'intervento di eventuali singoli volontari si realizza in stretta collaborazione col Comitato di Coordinamento e gli operatori sociali e culturali dell'Amministrazione

Comunale secondo le linee programmatiche definite dal Comitato stesso e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 - "Legge quadro sul volontariato".

Art. 10 Diritti dei soci

Ogni Socio ha diritto a partecipare alle attività ed utilizzare le strutture del Centro Sociale e dispone delle facoltà di controllo stabiliti dalle leggi e dal regolamento

Ogni Socio, inoltre, ha diritto di voto per l'elezione degli organi del Centro stesso, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi del Centro.

Art. 11 Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto all'interno del Centro ed in occasione di tutte le attività organizzate in favore degli anziani.

I Soci sono altresì tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato di gestione, entro il 31 marzo di ogni anno.

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nel rispetto del rapporto associativo; i Soci sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e buona fede.

Art. 12 Sanzioni

In caso di comportamento difforme da quanto dettato dagli artt. 9 ed 11 del presente regolamento, tale da arrecare pregiudizi agli scopi o al patrimonio del Centro, il Comitato di Gestione dovrà intervenire ad applicare le seguenti sanzioni, sempre motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dal Centro.

I Soci sospesi ed espulsi possono ricorrere contro il provvedimento per iscritto al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione darà attuazione alle decisioni del Collegio dei Probiviri, i quali entro 30 giorni daranno parere inappellabile.

Art. 13 Attività finanziaria

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di spettanza.

Esso deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, commerciali, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate.

Tale bilancio verrà depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione.

I Soci, in Assemblea Ordinaria, approveranno il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di spettanza; il bilancio dovrà essere trasmesso, entro 15 gg. dall'approvazione, al Comune di Ladispoli, nel caso di gestione diretta.

Art. 14 Organi di gestione

Gli organi di gestione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Comitato di Gestione;
- 3) Il Presidente;

4) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione del Centro.

E' convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dalla maggioranza dei componenti in carica del Comitato di Gestione e da almeno 1/5 dei Soci con motivazione scritta. In prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei Soci in regola con il versamento delle quote annuali riferite all'anno precedente; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni previste nel successivo art. 16, comma e), per il quale la maggioranza è stabilita in percentuale al numero dei Soci in regola con le quote associative.

E' ammessa una delega per socio.

La convocazione è effettuata almeno 15 gg. prima con avviso affisso all'albo della sede e con eventuali altre forme di pubblicità.

Art. 16 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi del Centro;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) approva i regolamenti interni e le convenzioni che il Comitato di Gestione ritiene di dover sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali complementari, commerciali ed occasionali;
- e) delibera le modifiche del Regolamento;
- f) approva la quota associativa su proposta del Comitato di Gestione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

I lavori dell'Assemblea sono presieduti dal Presidente in carica e da un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale della riunione.

Art. 17 Elezioni del Comitato di Gestione

Per l'elezione del Comitato di gestione, ci si avvale del sistema proporzionale.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti aventi diritto, in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni iscritto non può sottoscrivere più di una lista.

L'elezione dei consiglieri avviene tendendo conto, in modo proporzionale, del risultato ottenuto dalle singole liste, secondo lo schema dell'art. 18.

In caso di dimissioni o morte di un consigliere, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti della sua lista elettorale.

Art. 18 Comitato di Gestione

I componenti del Comitato di Gestione sono eletti tramite elezioni da indire con almeno 30 gg. di anticipo sulla data prevista di scadenza.

Il Comitato di Gestione dura tre anni ed è composto da un numero di Soci eletto proporzionalmente al numero degli iscritti al Centro secondo la seguente tabella:

Iscritti fino a 400	n. 6 membri
Iscritti da 401 a 600	n. 8 membri
Iscritti da 601 a 800	n. 10 membri
Iscritti oltre 801	n. 12 membri

Art. 19 Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da 5 membri di cui:

1 Dipendente comunale nominato dal Segretario Generale che svolgerà il compito di Presidente;

4 Soci rappresentanti il Centro, nominati dallo stesso Comitato di Gestione uscente.

La Commissione Elettorale presiede tutte le operazioni elettorali ed ha il compito di predisporre il seggio elettorale.

Visti i risultati, la Commissione Elettorale proclama gli eletti e trasmette i nominativi al Sindaco.

Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta.

Art. 20 Riunione del Comitato di gestione

Il Comitato di Gestione è l'organo esecutivo del Centro, si riunisce più volte l'anno, è convocato dal Presidente oppure su richiesta motivata e scritta di:

1. almeno 1/3 dei componenti il Comitato;
2. almeno il 15% dei Soci.

Art. 21 Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione nella prima seduta dopo le elezioni ratifica le nomine degli eletti ed elegge il Presidente.

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione del Centro creando, per una migliore efficienza di gestione quando lo ritiene opportuno, gruppi di lavoro, nominando un responsabile;
- d) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari, commerciali ed occasionali, relative all'esercizio annuale successivo;
- e) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le voci di spesa e di entrata suddivise tra attività istituzionali, complementari, commerciali ed occasionali relative al periodo di un anno;
- f) stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate, per il Centro;
- g) convocare l'Assemblea almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Soci iscritti o il Presidente;
- h) sospendere o espellere i Soci dal Centro che ne abbiano dato motivo, come previsto dall'art. 13;
- i) accettare con riserva lasciti testamentari, o donazioni da privati cittadini o enti ed associazioni; sciogliere tale riserva dopo aver sentito il parere dell'Assemblea e ne da comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale da inviare in copia all'Amministrazione Comunale entro 15 gg.

Art. 22 Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal comitato di gestione nella prima seduta e può essere rieletto nel caso di vacatio che può verificarsi per diversi motivi, compresa la sfiducia da parte della maggioranza del comitato.

Il Presidente nomina vice Presidente, Segretario, Tesoriere e può conferire incarichi specifici agli eletti nel comitato di gestione.

Convoca e presiede la prima riunione del Comitato di Gestione entro 20 gg. dalla sua nomina.

Convoca e presiede tutte le riunioni del Comitato di Gestione e le assemblee ordinarie e straordinarie.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Centro.

Aprire e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi ed autorizza i pagamenti.

Assume, in caso di urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato, salvo ratifica da parte di questo non appena possibile.

In caso di impedimento o assenza, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Dirige e coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di gestione e gruppi di lavoro.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato di gestione.

Sottoscrive convenzioni con enti, sentito il Comitato di Gestione o l'Assemblea, come stabilito dall'art.15. Le suddette convenzioni debbono essere portate a conoscenza dell'Amministrazione Comunale.

Sottoscrive lasciti testamentari e donazioni come previsto dall'art. 7.

Nelle riunioni di Comitato, in caso di parità, il voto del Presidente ha un valore doppio-

Art. 23 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente e da due membri effettivi. Viene eletto dall'Assemblea al di fuori del Comitato di Gestione e dura in carica tre anni.

Decide, insindacabilmente con motivazione scritta entro 30 gg. dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni assunte dal Comitato di Gestione.

Art. 24 – Gruppi di lavoro

~~I gruppi di lavoro, nominati dal Comitato di Gestione, operano nei seguenti settori~~ per alcuni dei quali, se attivati, il Centro si dovrà munire delle debite autorizzazioni: amministrazione, manutenzione dei locali del Centro, servizio bar e cucina, acquisti, attività culturali e ricreative, iniziative assistenziali, lavori artigianali, rapporti con altre componenti cittadine, volontariato, sindacati, etc.

Ogni gruppo nomina, al suo interno, un coordinatore che è membro del Comitato di Gestione.

Art. 25 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 Obblighi delle Associazioni

Le Associazioni che intendono operare in convenzione, come previsto dal punto 2 dell'art. 2 del presente regolamento, oltre ad ispirarsi agli scopi ed alle finalità dello stesso, devono contenere nel loro statuto norme che garantiscano, per quanto riguarda l'elezione degli organi, la massima trasparenza nell'individuare la rappresentanza democratica.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto con esso.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dallo Statuto Comunale.